

INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 20-10-2006

Messaggio n. 28086

OGGETTO: **Opzione per il bonus ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243.**

- 1. liquidazione della pensione in favore di lavoratori che, al momento dell'esercizio dell'opzione, avevano perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi in più gestioni.**
- 2. importo della pensione di inabilità da liquidarsi in favore di lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il "bonus".**

Da parte di alcune Sedi territoriali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle questioni in oggetto. Al riguardo si forniscono i seguenti criteri applicativi.

### **Liquidazione della pensione in favore di lavoratori che, al momento dell'esercizio dell'opzione, avevano perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi in più gestioni pensionistiche**

L'articolo 1, comma 13, della legge n. 243 del 2004 prevede che "all'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza."

Ne consegue che i lavoratori che, anche mediante il cumulo o la ricongiunzione dei periodi contributivi, abbiano maturato i requisiti contributivi e anagrafici richiesti da più gestioni previdenziali, allorché esercitano l'opzione per il bonus con decorrenza successiva all'apertura delle "finestre di accesso al pensionamento" previste per ciascuna gestione, possono conseguire il diritto a pensione in ognuna delle gestioni rispetto alle quali sono stati maturati detti requisiti. A tal fine, quindi, a nulla rileva la circostanza che la pensione venga richiesta in una gestione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il certificato del diritto a pensione, a seguito della domanda di bonus.

#### **Esempio:**

**data di nascita del lavoratore:** 15 dicembre 1948      **anzianità contributiva al 31 dicembre 2006:** 35 anni maturati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e una o più settimane maturate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

In questo caso qualora il lavoratore in questione presenti domanda di bonus nel giugno del 2007, con relativa decorrenza luglio 2007, all'atto del pensionamento può conseguire il relativo diritto anche in una delle gestioni dei lavoratori autonomi cumulando la contribuzione da lavoratore dipendente, in quanto, al momento della decorrenza del bonus, questi aveva perfezionato sia i requisiti pensionistici (età anagrafica ed anzianità contributiva) sia i requisiti di accesso ("apertura delle finestre") previsti per il diritto alla pensione di anzianità per tali gestioni.

Per contro i lavoratori che, al momento della decorrenza del bonus, avevano maturato i requisiti pensionistici e contributivi, oltre che i requisiti di accesso, in una sola gestione pensionistica, possono conseguire il diritto a pensione esclusivamente nella medesima gestione, anche in presenza di contribuzione accreditata in altra gestione pensionistica.

#### **Esempio:**

**data di nascita del lavoratore:** 15 dicembre 1948      **anzianità contributiva al 31 dicembre 2006:** 35 anni maturati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e una o più settimane maturate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

In questo caso qualora il lavoratore in questione presenti domanda di bonus nel marzo 2007, con relativa decorrenza aprile 2007, all'atto del pensionamento può conseguire il diritto a pensione esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la decorrenza del bonus sarebbe anteriore all'apertura della finestra di accesso al pensionamento in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Si ricorda che con circolare n. 149 dell'11 novembre 2004 è stato precisato che gli assicurati che "stiano effettuando i pagamenti rateali per la ricongiunzione o per il riscatto di periodi assicurativi non possono essere certificati e, di conseguenza, non possono ottenere l'incentivo, se tali periodi sono determinanti per la maturazione dei requisiti richiesti. Il diritto al "bonus" può essere acquisito a seguito di pagamento integrale del debito residuo".

Ne consegue che deve essere respinta la domanda di "bonus" presentata da un lavoratore che non intende saldare l'onere per la ricongiunzione, salvo che, al momento della presentazione della domanda di bonus, il medesimo lavoratore abbia già perfezionato i requisiti anagrafici e/o contributivi e i requisiti d'accesso richiesti per il diritto a pensione nella gestione presso la quale deve avvenire la ricongiunzione.

### **Importo della pensione di inabilità da liquidarsi in favore di lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il bonus.**

Con messaggio n. 24536 del 12.09.2006 sono stati forniti i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno di invalidità per lavoratori già titolari del diritto al "bonus".

I medesimi criteri applicativi devono essere seguiti anche ai fini del calcolo della parte di pensione di inabilità "costituita dall'importo dell'assegno di invalidità" (circolare 3 dicembre 1984 n. 262, punto 2.5.1).

Per quanto riguarda il calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 222 del 1984, nell'applicare le istruzioni di cui al punto 2.5.1, lett. a), della circolare n. 262 del 1984, si deve tener conto delle retribuzioni considerate per il calcolo dell'assegno di invalidità rivalutate, però, sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nel medesimo anno di decorrenza della pensione di inabilità.

Il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Il Direttore Centrale

Nori